



*Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche*  
*Al Presidente*

Oggetto: Applicazione dell'articolazione tariffaria – Richiesta di parere - Rif. Nota n.            del 28  
Novembre 2008

Si fa riferimento alla nota in oggetto con la quale codesta associazione ha evidenziato una problematica connessa alla ripartizione temporale degli scaglioni individuati in sede di articolazione della tariffa.

Al riguardo, viene evidenziato che la prassi attuale è quella di rapportare il modulo annuo contrattualmente stabilito ai giorni totali dell'anno (principio del "pro die" già in uso nel settore di fornitura del gas) determinando così il modulo giornaliero da riferire ai giorni intercorrenti tra due fatturazioni; successivamente i consumi giornalieri del periodo di fatturazione vengono confrontati con il modulo giornaliero al fine di determinare le diverse fasce tariffarie da applicare ai consumi rilevati.

Tale prassi è stata messa in discussione da alcune associazioni di albergatori che hanno aperto un contenzioso, innanzi al Giudice ordinario, sostenendo la richiesta di computare il consumo nelle diverse fasce tariffarie con riferimento ad una base temporale annua.

Ciò premesso, codesta associazione, nel rilevare che non esistono precisazioni al riguardo, anche se il provvedimento CIP 45 del 1974 "*parla di fasce di consumo mensile (peraltro ai soli fini di calcolo della quota fissa), mentre ..., per la tariffa agevolata parla di 250/l/giorno e il DPCM 29/4/1999 stabilisce un minimo di due letture all'anno*", chiede al Comitato chiarimenti circa "*..la possibilità per l'ATO/Gestore di fare riferimento nel loro regolamento a periodi di computo dei consumi ai fini della definizione delle fasce rapportati al periodo di fatturazione e non invece ad un unico periodo annuo (come preteso da alcune categorie di utenze), od anche più semplicemente che la definizione di modulo sia univocamente indicata in litri/giorno, m<sup>3</sup>/mese*".

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Occorre, innanzi tutto, soffermarsi su alcuni principi stabiliti dalla direttiva 2000/60 CE e recepiti dal D.lgs.152/2006.

In particolare, la direttiva sancisce il principio del *full - cost recovery* e riconosce il sistema dei

prezzi quale strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi ambientali prefissati dalla stessa; stabilisce, altresì, l'esigenza di creare una struttura finanziaria che incoraggi una dinamica sostenibile dei fattori di pressione antropica sulla risorsa e permetta il recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua non trascurando, però, la sostenibilità sociale dei prezzi della risorsa per garantire a tutti il diritto all'acqua.

La sostenibilità rappresenta un compromesso tra la necessità di non lasciare insoddisfatta la domanda di acqua con quella di non incoraggiare modelli insediativi e produttivi eccessivamente idroesigenti e depauperativi nel consumo o che richiedano costi eccessivi per l'approntamento dei relativi servizi.

Pertanto, i prezzi del servizio idrico devono essere fissati a livelli che garantiscano il recupero dei costi ed, a tal fine, i settori più inquinanti e meno efficienti dovranno pagare di più per l'inquinamento prodotto (inteso anche come maggior pressione sul copro idrico interessato dal prelievo) e le quantità utilizzate.

A tale scopo, un appropriato computo dei costi e l'attribuzione a coloro che li generano può costituire un fattore di contenimento della domanda favorendo la riduzione della pressione sulle risorse idriche.

Il legislatore nazionale, nel recepire i principi sopra citati, ha voluto tutelare, per la sostenibilità sociale e l'accessibilità al servizio, le utenze deboli e il consumo domestico essenziale, pur nella considerazione del principio inderogabile della copertura integrale dei costi del servizio.

Infatti l'art.154 del D.lgs.152/2006, al comma 1, stabilisce che la tariffa del servizio idrico è “.... determinata ..... in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi....”; al comma 3 stabilisce che “Nella modulazione della tariffa sono assicurate, ....., agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali.....”.

In riferimento a quanto sopra, e considerato che la fatturazione secondo il principio del *pro die* risponde correttamente e concretamente ai principi sopra esposti, si ritiene opportuno che la materia formi oggetto di discussione, anche ai fini della sua eventuale definizione in sede di revisione del metodo normalizzato.

In pendenza di tale ultimo adempimento ed in assenza di indicazioni normative e regolamentari specifiche, utili indicazioni possono essere desunte dalle disposizioni relative alla fornitura del gas. Infatti, considerato che il contratto di fornitura dell'acqua presenta analogie con il contratto di somministrazione del gas e che il sistema di tariffazione per entrambi è a scaglioni di consumo, si richiama il provvedimento CIP n. 24/1988 del 9 Dicembre 1988 (Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana), che, al punto 3.1.6 – Modalità di applicazione delle variazioni tariffarie – chiaramente indica la fatturazione “*pro die*” stabilendo che: “... le variazioni delle tariffe dovranno essere applicate dalle aziende distributrici sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data. Tale attribuzione avverrà su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo”.

Tale principio è stato riconfermato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella delibera n.209/01, art.6, punto 6.5. Nel provvedimento n. 323/01, l'Autorità ha chiarito che *“Il metodo di attribuzione delle variazioni tariffarie del provvedimento CIP n.24/88 è diretto a garantire a tutti i clienti una equa attribuzione dei consumi in presenza di variazioni tariffarie individuando un criterio univoco per l'attribuzione dei consumi.*

*L'attribuzione ... dei consumi non può che avvenire in relazione ai consumi effettivi. Il principio stabilito dall'articolo 1559 del codice civile prescrive che il prezzo di una prestazione periodica o continuativa, quale è da ritenersi la fornitura del gas (e quale è da ritenersi quella dell'acqua, n.d.r.), rappresenta il corrispettivo per detta prestazione, che deve essere determinato in modo certo nel suo ammontare. Pertanto, agli effetti dell'articolo 3, comma 3.1, punto 3.1.6 del provvedimento CIP n.24/88, devono intendersi per “consumi attribuibili” i consumi effettivi rilevati tra due letture.*

*Ai fini della redistribuzione dei consumi, il ricorso ad una modalità di attribuzione fondata su un criterio “pro-quota die costante” comporta l'attribuzione ... delle variazioni tariffarie su consumi ripartita in maniera eguale nei giorni compresi fra una variazione e quella successiva, qualora la fatturazione avvenga successivamente alla stessa variazione. Il metodo “pro-quota die costante” garantisce un'attribuzione oggettiva e non arbitraria dei consumi nei periodi di variazione tariffaria indipendentemente dalla periodicità di fatturazione”.*

Tutto ciò premesso, questo Comitato ritiene che la fatturazione *pro die* garantisca un'attribuzione oggettiva dei consumi; infatti, da questo punto di vista, è permeata da una logica economica in quanto permette di imputare il maggior onere, dovuto all'aumento dei costi marginali per l'erogazione del servizio conseguenti al maggior consumo di risorsa idrica in alcuni periodi dell'anno, a coloro che determinano tale aumento e quello dei relativi costi; risponde, altresì, ad una logica di sostenibilità sociale evitando che le utenze domestiche residenziali vadano a sussidiare altre tipologie di utenza.

Conclusivamente, per le motivazioni espresse, si ritiene del tutto ammissibile la modalità di calcolo *pro die*, con l'avvertenza che i consumi così fatturati dovranno essere effettivi e non stimati e perciò misurati con adeguate frequenze di lettura dei contatori, si richiama allo scopo l'obbligo di almeno due letture annue previsto dal DPCM 29 Aprile 1999.

Altra raccomandazione, che risulta necessaria, è che nei regolamenti sia esplicitata la modalità di fatturazione in maniera comprensibile ai non addetti ai lavori.

Distinti saluti



Prof. Ing. Roberto Passino